

MARINA SPIOTTA, *Scritture contabili*, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Zanichelli, Bologna, 2021, pp. 251.

Il volume, che fa parte del Commentario Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova, come risulta dal titolo, analizza le norme del codice civile sulle scritture contabili, in una rilettura che, prendendo le mosse dalla tenuta spontanea dei libri di commercio nell'antichità da parte dei mercanti e dei banchieri, attraversa l'alto medioevo, l'età dei Comuni, fino alla codificazione del diritto commerciale compiuta in Francia con l'*Ordonnance du Commerce* di Luigi XIV del 1673, valorizza il *Code du Commerce* napoleonico del 1807, e giunge, quindi, al codice civile del 1942, tuttora in vigore, successivo al codice di commercio italiano del 1882, e si sospinge fino alle nuove regole nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Contenuti e scopo del libro sono ben sintetizzati nella bandella: « Il filo rosso che lega i due orditi codicistici è il valore dell'organizzazione, requisito che compare nella nozione sia d'imprenditore in generale (art. 2082 c.c.) che di azienda (art. 2555 c.c.), ed è arricchito dalle nuove disposizioni speciali contenute negli artt. 3 e 357 c.c.i.i., volte ad elevare il c.d. *standing* organizzativo ».

In particolare, accanto agli artt. 2214 ss. c.c., rivestono un rilievo sistematico centrale gli artt. 2381 e 2086, comma 2, c.c. sugli *assetti contabili*, che, al pari delle scritture, rappresentano il punto di emersione normativa degli assetti organizzativi dell'impresa, concernendo il sistema di rilevazione e classificazione dei fatti di gestione.

La trattazione si svolge nell'analitico commento degli artt. 2214-2220 c.c. (in aggiunta, gli ultimi tre paragrafi contengono Considerazioni a margine dell'abrogazione dell'art. 2221 c.c.; Qualche spunto *de jure condendo* e una Postfazione che, riallacciandosi all'Introduzione, chiude il cerchio, dando la sensazione di leggere una monografia): le scritture contabili e i libri contabili rappresentano in termini quantitativi e in termini monetari i fatti aziendali e i loro risultati.

Leggesi a pag. 124 che « l'interprete deve *ricucire* le regole della contabilità con la nuova trama della disciplina della crisi d'impresa », non solo documentare fedelmente la consistenza del patrimonio dell'impresa ed il movimento dei suoi affari, ma anche di prevedere situazioni di crisi.

Dopo una breve panoramica comparatistica viene affrontata la formazione e la natura giuridica delle scritture contabili e l'inedita categoria degli "strumenti contabili" e, per l'effetto, « la strumentalità contabile minima (che) dovrebbe quindi essere costituita da un bilancio d'esercizio, da un bilancio semestrale, dal *budget* annuale, dal *revised budget* al termine del primo semestre, da un prospetto di flussi di cassa aggiornato almeno ogni sei mesi [arg. desunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), c.c.i.i.], nonché dagli indici di liquidità primaria e secondaria » (p. 74).

La citazione testuale e le parole evidenziate mettono bene in rilievo il profilo principale del lavoro, che vede nella contabilità aziendale lo strumento indispensabile per monitorare la *continuità aziendale*, per rilevare tempestivamente lo stato di crisi, definito dall'art. 2, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come lo « stato di difficoltà economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate » (norma questa, peraltro, modificata dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83).

Di qui la lettura del capoverso dell'art. 2217 c.c. alla luce dell'evoluzione normativa, ossia interpretando il riferimento al « bilancio » e al « conto dei profitti e delle perdite » come comprensivo anche del rendiconto finanziario, atteso che la disciplina delle scritture contabili è legata “a doppio filo” a quella del bilancio.

Può aggiungersi, che ogni profilo di disciplina delle scritture contabili dettata dal codice civile è rappresentato esaustivamente tenendo conto sia della possibilità di formare e tenere le scritture e la documentazione contabile con strumenti informatici (art. 2215-*bis* c.c.), sia della metamorfosi del contabile: « la figura del c.d. “mezze maniche” (con il diploma di ragioniere), che compilava a mano i libri obbligatori, pare ormai soppiantata dal nuovo addetto alla contabilità (spesso con laurea breve ad indirizzo economico-aziendale) che registra, analizza, redige *report* sui risultati periodici ed elabora ogni dato su fogli di calcolo di specifici *software* applicativi, che gestisce sulla sua postazione informatica, presente ormai in ogni ufficio. Dovrà quindi avere dimestichezza, non solo con i numeri, ma anche con l'utilizzo del pacchetto di *Office Automation* e di *data-base*, ossia possedere abilità informatiche e telematiche e, ovviamente, conoscere l'inglese tecnico, presupposto imprescindibile per gestire le nuove tecnologie » (p. 194).

Merito dell'Autrice è stato riportare *ad unum*, una normativa che, come la stessa evidenza, si presenta anacronistica e asimmetrica, fornendo allo studioso e all'operatore del diritto un commento costruttivo e in chiave evolutiva degli artt. 2214 ss. c.c., soprattutto al fine di monitorare la sussistenza della prospettiva del *going concern* o la solvibilità dell'impresa. (*Gabriele Racugno*)